



Foto Erica Bordignon

TRASPORTO DI ANIMALI CON VEICOLI PRIVATI E COMPORTAMENTI IN CASO DI INCIDENTE

P articolare attenzione deve essere posta per quanto riguarda il trasporto di animali con **autovettura**; infatti il comma 6, dell'art. 169, CdS prescrive che "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, **È VIETATO IL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI IN NUMERO SUPERIORE A UNO E COMUNQUE IN CONDIZIONI DA COSTITUIRE IMPEDIMENTO O PERICOLO PER LA GUIDA**. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, **purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.**" (in caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa di € 85,00 e la decurtazione di punti 1 - pagamento entro 5 gg. € 59,50).

Sui **veicoli a motore a due ruote (motocicli e ciclomotori)** è ammesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore e alle seguenti condizioni (vedasi art. 170, comma 5, CdS):

- il trasporto deve essere solidamente assicurato;
- il trasporto non deve sporgere lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma dello stesso oltre i 50 cm;
- il trasporto non deve impedire o limitare la visibilità del conducente.

In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di € 81,00 e la decurtazione di punti 1 - pagamento entro 5 gg. € 56,70.

Durante la circolazione dei velocipedi, ai sensi dell'art. 182, comma 8, CdS è stato prescritto che "Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170" (stesse prescrizioni e sanzioni).

Si ribadisce che l'abbandono del cane nell'abitacolo dell'autovettura con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, comporta la violazione di cui all'art. 727 C.P. per "abbandono di animali" (vedasi Cassazione Penale, Sez. III, 16.11.2012, n. 44902 e Cassazione Penale, Sez. III, 09.04.2015, n. 14250).

Inoltre, potrebbero applicarsi le sanzioni previste dall'art. 544-ter C.P. per "Maltrattamento di animali" (vedasi l'art. 544-sexies C.P. per la confisca dell'animale).

In relazione all'ipotesi di incidenti stradali che vedono coinvolti animali, si rappresenta che ai sensi dell'art. 189, comma 9-bis, del Codice della Strada l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, **ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea** ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno (in caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa di € 413,00 - pagamento entro 5 gg. € 289,10).

La stessa disposizione normativa prescrive che le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti (non ricollegabile al suo comportamento) **devono porre in atto ogni misura idonea** ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (in caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa di € 83,00 - pagamento entro 5 gg. € 58,10).

Si precisa che l'obbligo è quello di **fermarsi e di prestare "soccorso"** solo quando l'animale rimane ferito a causa dell'incidente stradale e non quando lo stesso si trovi in difficoltà per altra causa; inoltre l'obbligo vige solo per i conducenti che hanno causato l'incidente stradale dal quale è derivato il ferimento dell'animale, nonché per coloro che sono incorsi nell'incidente stradale, ma che non ne sono responsabili (restano esclusi dal predetto obbligo coloro che assistono solo all'evento infortunistico).



L'attività di contestazione può essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto, allo stesso modo in cui la stessa attività è formalizzata per tutti gli altri illeciti amministrativi commessi in occasione di un sinistro stradale al quale non abbia assistito materialmente l'agente accertatore (vedasi la circolare del Ministero Interno n. 300/A/4631/11/108/29 del 18 maggio 2011).

Con l'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 ottobre 2012, n. 217 è stata regolamentata la materia del **trasporto e soccorso di animali in stato di necessità** (trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; presenza di ferite aperte, emorragiche, prolasso; alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; alterazioni gravi del ritmo cardiaco respiratorio).

Tale regolamento si applica alle **autoambulanze veterinarie** classificate quali veicoli per uso speciale, ai veicoli adibiti alle attività di zootecnia svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale, i quali possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e/o di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

UFFICIO
STUDI ASAPS